

# Collaboratori sportivi: ecco le informazioni per l'indennità



*L'articolo 96 del Decreto "Cura Italia" specifica le misure a sostegno dello sport. L'indennità sarà riconosciuta da "Sport e salute": ecco come ottenerla*

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17/3/2020, il **Decreto Legge 17 marzo 2020**, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. "Cura Italia").

Tra le misure a sostegno del mondo sportivo, **l'articolo 96 prevede un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro** per i rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020 "presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche" di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

## **L'indennità sarà riconosciuta da Sport e Salute S.p.A.**

Le modalità di presentazione delle domande saranno individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data odierna. Con lo stesso decreto verranno definiti i criteri di gestione del fondo e le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

**N.B. Per richiedere tale indennità i collaboratori sportivi dovranno comunque presentare (si legge già nel Decreto) apposita autocertificazione della preesistenza al 23 febbraio 2020 del rapporto di collaborazione con il soggetto sportivo e della mancata percezione di altro reddito da lavoro (quindi la percezione del contributo parrebbe essere compatibile con il possesso di redditi da terreni, fabbricati e finanziari).**

Si segnalano inoltre le disposizioni contenute dall'art. 27 del citato decreto, che riguardano direttamente le Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

**Sul sito di Sport e Salute S.p.A.** si legge: "non appena emanato il decreto, sarà data pubblicazione sul sito alle modalità di presentazione delle domande".

**Di ciò l'Uisp darà opportuna e tempestiva comunicazione sulla piattaforma 'Servizi per le associazioni e le società sportive' dell'Area Riservata web Uisp 2.0.**

## **LE FONTI NORMATIVE**

### **Art.96 (Indennità collaboratori sportivi)**

1. L'indennità di cui all'articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

#### **Art. 27**

#### **(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)**

1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

**Fonte istituzionale: Sport e Salute S.p.A.**